

**AcegasApsAmga S.p.A.**

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste

tel. 040.7793111 fax 040.7793427

[info.ts@acegasapsamga.it](mailto:info.ts@acegasapsamga.it)

[www.acegasapsamga.it](http://www.acegasapsamga.it)

**PROCEDIMENTO SRM N. 2212000251***Gare e Normativa*

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato comprese prestazioni accessorie e di altri servizi ambientali da eseguirsi nel territorio del Comune di Trieste, suddiviso in due Lotti: LOTTO 1 - CIG 92613324F0; LOTTO 2- CIG92622434B8.

**RISPOSTE A QUESITI**

**(alla data del 03.01.2023)**

---

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte fornite.

---

- Q1** Si rileva che nell'art. 32 del Capitolato è indicato che il personale minimo per il lotto 1 è complessivamente pari a 52 unità mentre per il lotto 2 abbiamo 31 addetti compresi gli stagionali, per un costo complessivo pari ad una percentuale del 70% della base d'asta. Procedendo invece all'analisi degli allegati del personale uscente si rileva che per il lotto 1 abbiamo complessivamente 89 addetti e 36 per il lotto 2. Quantificando il costo complessivo degli 89 addetti del lotto 1 si arriva ad un totale di circa 3.500.000,00 euro, quindi di molto superiore alla base d'asta. Per tale motivo si richiede il numero dei dipendenti o la percentuale di impiego dei vari addetti, per le varie operazioni specifiche dell'appalto in oggetto, la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, la posizione parametrata dei dipendenti se A o B, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di contratto di lavoro applicato (con distinzione tra full-time o part-time), il tipo di patente posseduta, se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità
- R1** Si conferma che le risorse necessarie per eseguire i servizi oggetto del presente appalto sono quelle indicate nel Capitolato. Il numero di dipendenti indicato negli "elenchi del personale dipendente messi a disposizione dall'appaltatore uscente" è superiore rispetto a quello indicato nel Capitolato in quanto contempla anche personale impiegato nell'appalto in scadenza in maniera non esclusiva (per servizi straordinari derivanti da specifiche necessità del periodo e non quantificabili a priori nel futuro contratto). Si precisa altresì che in questa fase non è possibile fornire altre informazioni sui dipendenti messi a disposizione; tutti i dati saranno resi noti agli aggiudicatari in sede di avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto.
- Q2** Si rileva che nel lotto 1 il personale indicato negli elenchi allegati al capitolato, oltre ad essere in numero ben superiore a quanto previsto (quesito 1) include oltre 10 addetti che risultano occupati con contratto a tempo determinato.

C.F. / Reg. Imp. 00930530324  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA  
03819031208

Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84

Società a socio unico e soggetta alla direzione  
e al coordinamento di Hera S.p.A.

**Sede operativa di Padova**

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova

tel. +39 049.8280511

fax +39 049.8701541

[info.pd@acegasapsamga.it](mailto:info.pd@acegasapsamga.it)

**Sede operativa di Udine**

Via del Cottonificio 60 33100 Udine

tel. +39 0432.093111

fax +39 0432.093493

[info.ud@acegasapsamga.it](mailto:info.ud@acegasapsamga.it)

Si chiede conferma che tali lavoratori, avendo il contratto con prossima scadenza (dicembre 2022), non facciano parte di quanti interessati dall'applicazione della clausola sociale in quanto l'appaltatore uscente ben può far scadere il contratto ovvero prorogarli ulteriormente sino alla conclusione dell'appalto de quo.

- R2 Si precisa che l'elenco del personale uscente pubblicato rappresenta il personale in forza dedicato all'appalto nei 240 gg precedenti alla data di pubblicazione della gara, elenco che potrà subire modifiche nei mesi che decorreranno, per la gestione della gara, prima del cambio gestione. In ogni caso, la Stazione Appaltante applicherà la clausola sociale attendendosi alla prescrizione del CCNL Fise e pertanto solo relativamente al personale a tempo indeterminato. Ogni valutazione da parte dell'appaltatore subentrante sul personale tutelato da clausola sociale, dovrà essere rimandata alla fase successiva di avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto.
- Q3 Si chiede conferma che, nel lotto 1, il numero - 6 - degli addetti con qualifica impiegatizia e mansioni di responsabile, inquadrati ai livelli più elevati del CCNL da 8 a 5, oltre a essere eccedente rispetto alle specifiche tecniche dell'appalto includa personale dell'appaltatore uscente impiegato in ambito di ufficio che non ha titolo per fruire della clausola sociale. Si evidenzia che nel lotto 2, per quanto di dimensioni operative, più contenute tali figure non sono presenti
- R3 Si conferma che per il personale impiegatizio non è prevista dal CCNL Fise una disciplina differente in termini di clausola sociale.
- Q4 Si chiede di confermare la possibilità, per un Operatore Economico che concorra alla presente gara, di adottare, nel limite del 5% dell'importo a base di gara, il CCNL Cooperative Sociali, in presenza di progetti di inserimento dettagliatamente descritti nel citato art.8 B, progetti sui quali l'Operatore Economico si dichiara pronto sin d'ora di condividere con la Stazione Appaltante, nelle forme e nei modi da essa stabiliti.
- R4 Si conferma che sarà possibile la deroga del 5% di applicazione del CCNL Cooperative Sociali solo e a condizione che l'Operatore economico concorrente applichi il CCNL Utilitalia.
- Q5 Per la compilazione del modello preimpostato F3 Mezzi minimi e Piano Emissioni che formula il punteggio da riportare sul modulo All. F *Relazione Tecnica* al punto b1) si necessita dei seguenti chiarimenti, pertanto si richiede:
- a. se l'inserimento di una data futura di immatricolazione di un mezzo, sia che coincida con l'avvio dell'anno solare, oppure con l'ultimo giorno dello stesso anno, venga premiato con l'attribuzione di un punteggio perfettamente uguale. Si chiede se un mezzo impiegato nel corso dell'anno 365 giorni o 1 giorno solo, possa essere considerato alla pari, sia dal punto di vista dell'evoluzione temporale del parco mezzi sia da quello della quantità di emissioni generabili.
  - b. il modello F3 premia allo stesso modo i mezzi minimi continuativi (circa 2/3 del totale) e i mezzi minimi a scorta o stagionali (circa 1/3 del totale) senza tener in considerazione, un utilizzo continuativo, occasionale o stagionale del mezzo, come se il mezzo sia causa di emissioni solo in ragione della propria esistenza e non della quantità di utilizzo nel servizio. Si richiede se il modello non dovrebbe invece

prevedere l'attribuzione di un punteggio per i mezzi stagionali proporzionale al loro periodo di utilizzo e inoltre se i mezzi minimi a scorta essendo in sostituzione di quelli temporaneamente non disponibili, non dovrebbero esser considerati, dal punto di vista delle emissioni, alla stregua dei sostitutivi modello F1.

- c. se i mezzi elettrici vengono premiati per la loro anzianità di immatricolazione al pari dei mezzi con motore endotermico, il piano emissioni non tiene in considerazione, che nello svolgimento del servizio il motore elettrico emette zero emissioni, indipendentemente dall'anno di immatricolazione del veicolo. si richiede se l'unico coefficiente applicabile sia quello della categoria di alimentazione.

**R5** Si specifica quanto segue:

- a. l'attribuzione del punteggio avviene sulla base dell'autodichiarazione del Concorrente, il quale dovrà rispettare quanto richiesto dal Disciplinare di gara al punto b1) a pag. 25: *“per ciascun anno è necessario riportare il mezzo che verrà impiegato per la copertura di quella specifica tipologia di mezzo minimo per la maggior parte dell'anno”*. Per la maggior parte dell'anno solare si intende che il veicolo dovrà entrare in attività entro il 30 giugno dell'anno in questione;
- b. il punteggio attribuito al punto b1) del Disciplinare di gara non viene attribuito in base alla quantità di emissioni generate dalla flotta dei mezzi messi a disposizione dal Concorrente bensì attribuito in base al *“livello di emissioni inquinanti”*, fornendo pertanto valutazione della sostenibilità ambientale del parco mezzi che viene messo a disposizione dal Concorrente basata sul binomio vettore energetico utilizzato ed età del mezzo;
- c. come specificato al punto precedente, si confermano le modalità di valutazione indicate nel disciplinare di gara, attribuendo, ad esempio, un punteggio inferiore a un mezzo elettrico di vecchia generazione rispetto a uno di ultima generazione, sia in virtù di inefficienze dovute alla normale usura, sia in virtù delle più elevate efficienze legate all'innovazione tecnologica dei mezzi di ultima generazione.

**Q6** Si chiede di conoscere quale documentazione deve esser fornita per l'attribuzione del punteggio premiale previsto al criterio d1) del Disciplinare di gara. Se questa documentazione, dovesse coincidere con l'accordo, si chiede di conoscere quale sia il contenuto minimo necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio. Si richiede se esista una stima di quantitativa minima e/o massima del rifiuto CER 20.03.03 che deve esser coperta nell'accordo. Al fine di consentire una corretta valutazione economica si chiede inoltre di specificare:

- a. a carico di quale soggetto sono posti gli oneri di recupero del rifiuto conferito nell'impianto alternativo;
- b. a carico di quale soggetto sono posti gli oneri di trasporto del rifiuto conferito nell'impianto alternativo situato fuori provincia;
- c. se fuori dall'ambito provinciale è prevista una fascia chilometrica massima entro il territorio regionale.

**R6** Si precisa quanto segue:

- a. in base al servizio precedentemente appaltato si indicano i volumi di:
  - ✓ CER 20.03.03 Lotto 1 circa 275 ton
  - ✓ CER 20.03.03 Lotto 2 circa 200 ton;
- b. gli oneri di trasporto sono a carico dell'appaltatore;
- c. non è prevista una fascia chilometrica massima, purchè il servizio sia realizzato nel rispetto della produttività.

- Q7** Ai fini della corretta compilazione del modello “F3 – Mezzi minimi e piano emissioni”:
- a. in considerazione della possibile compilazione del modello anche in un’ottica futura, inserendo mezzi che magari il concorrente intende mettere a disposizione a partire dal secondo anno di attività, si chiede quali siano i documenti minimi e necessari da allegare nella documentazione di Gara per detti mezzi ai fini della corretta attribuzione del punteggio; si chiede inoltre se si possano inserire - sempre in un’ottica futura - mezzi da acquisire con la formula del noleggio;
  - b. ai fini di attribuzione del punteggio per il punto b2) - impatto ambientale spazzatrici - si chiede se vengano considerate valide per l’attribuzione del punteggio anche le spazzatrici ad alimentazione elettrica inserite nell’anno di attività successivo al primo (e quindi in previsione futura); in caso di risposta positiva anche in questo caso si chiede quale sia la documentazione necessaria da allegare;
  - c. non essendo certa la data di inizio del servizio, si chiede di definire più chiaramente i periodi temporali vincolanti per quanto concerne i mezzi inseriti in previsione futura; più nel dettaglio se è corretta l’interpretazione secondo la quale – a titolo di esempio - l’inserimento di un mezzo nuovo nell’ ”anno 2” equivale ad un preciso impegno di utilizzo dello stesso nell’appalto a partire già dal 366° giorno dall’inizio del servizio, e che il mezzo dovrà essere utilizzato nel servizio per l’intera annualità di riferimento in cui è stato inserito; questo anche al fine di evitare assegnazioni di punteggio per mezzi messi a disposizione per frazioni di anno;
  - d. in considerazione del fatto che le specifiche dichiarate nell’Allegato F3 – Mezzi Minimi e Piano Emissioni e l’anno in cui si prevede la disponibilità sono vincolanti per gli aggiudicatari, si chiede quali penali verranno applicate in caso di inottemperanza per cause non imputabili al concorrente;
  - e. rilevando la presenza dell’attrezzatura aspira foglie nell’allegato, si chiede conferma che la valutazione si intenda applicata al mezzo deputato al trasporto ed alla raccolta del fogliame anziché all’attrezzatura stessa e che vada pertanto inserita nel prospetto la targa ed il tipo di alimentazione del mezzo anziché i riferimenti dell’aspirafoglie;
  - f. considerato che la vetustà concorre all’attribuzione del punteggio, si rileva che nella colonna “D” del prospetto va inserita la “data di immatricolazione o la data di acquisto prevista”; si chiede di precisare che per “data di acquisto” ci si riferisca esclusivamente ad un mezzo nuovo o comunque immatricolato dopo il 01/09/2021; in caso di mezzi usati l’indicazione della sola data di acquisto non è elemento sufficiente a rilevare la vetustà di mezzi inseriti in previsione futura;
  - g. sempre per quanto concerne il foglio di lavoro “F3 – Mezzi minimi e piano emissioni” non è stata contemplata la categoria di alimentazione c.d. “bifuel” (ad esempio benzina/GPL). Si chiedono delucidazioni sul metodo di attribuzione del punteggio su detta tipologia di veicoli.

**R7** Si precisa quanto segue:

- a. vedasi sub criterio b1) pag.25 del Disciplinare “*per i mezzi già in possesso dell’Operatore economico, dovrà essere presentata copia delle Carte di Circolazione o ad altra documentazione attestante in maniera inequivocabile la piena disponibilità (Proprietà o Leasing, Noleggio a Lungo Termine, ecc.)*”. si conferma che sarà possibile inserire mezzi da acquisire in futuro con la formula del noleggio.
- b. i criteri b1) e b2) del Disciplinare sono distinti e diversa è la tipologia di titolo di disponibilità richiesta, per il b2) saranno valutate solo spazzatrici nella disponibilità

- oppure oggetto di proposta irrevocabile di Vendita, Leasing, Noleggio a Lungo Termine, come chiaramente indicato sub criterio b2) nel NOTA BENE di pag 26;
- c. si precisa che il criterio si basa sull'anno solare, come anche precisato sub R5 lett. a) del presente documento;
  - d. premesso che per le cause di forza maggiore vale quanto previsto dalla normativa civilistica vigente, per le cause imputabili all'appaltatore saranno applicate le penali previste per l'indisponibilità di mezzi/attrezzature di cui all'art.10.2 del CSA.
  - e. si conferma;
  - f. in caso di acquisto di mezzi usati, la data di riferimento è quella "di prima immatricolazione";
  - g. la categoria di alimentazione c.d. "bifuel" (ad esempio benzina/GPL) rientrerà nella Categoria di alimentazione GPL/Metano.

**Q8** Si chiede conferma che documenti dei mezzi a scorta di cui all'art. 44 del C.S.A. debbano essere inclusi come allegati nella relazione tecnica;

**R8** Si conferma.

**Q9** La specifica tecnica dell'autovettura, indicata all'art. 44.4 del C.S.A. prescrive un "autoveicolo simile alla FIAT Panda, avente potenza non inferiore a 50 Kw". Si chiede se, qualora il concorrente voglia inserire autovetture ad alimentazione elettrica, la potenza minima sia elemento derogabile.

**R9** Si conferma.

**R10** Qualora un concorrente dichiari la presenza dell'avvisatore acustico bianco installato sui mezzi al momento della presentazione dell'offerta, quale documentazione debba allegare ai fini probatori.

**R10** Per il criterio c5) non è richiesta documentazione a comprova in fase di gara.

**Q11** Nel disciplinare di Gara viene evidenziato che "*...il criterio di valutazione (con la sola eccezione dei sottocriteri b1) e b2) si riferisce a mezzi che si trovano già nella piena ed immediata disponibilità dei concorrenti alla data di presentazione dell'offerta, a titolo di proprietà, leasing, noleggio a lungo termine*". Si chiede a tal riguardo di confermare che un contratto di acquisto anche se già perfezionato - con il corrispettivo già liquidato, ma relativo ad un mezzo non ancora immatricolato e/o consegnato (e quindi non in piena ed immediata disponibilità in senso civilistico) non possa essere inserito negli allegati F1, F2 nonché nella colonna relativa all' "Anno 1" nello specifico caso dell'allegato F3.

**R11** Si conferma.

**Q12** Si richiede di confermare che la frase indicata a pag. 37 del Disciplinare di gara riferita al ribasso unico percentuale offerto, da applicare "*...ai CANONI MENSILI relativi alla Prestazione Principale di cui all'art.4 del CSA*" ed il N.B. successivo che prescrive che "*Il ribasso offerto per le Prestazioni Accessorie è richiesto solo ai fini contrattuali e non concorre all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta Economica*" costituiscono un refuso e che il ribasso unico percentuale deve essere applicato all'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

**R12** Si conferma che la parte di pag. 37 citata nel quesito “ai **CANONI MENSILI** relativi alla **Prestazione Principale di cui all’art.4 del CSA...N.B. Il ribasso offerto per le Prestazioni Accessorie è richiesto solo ai fini contrattuali e non concorre all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta Economica**” costituisce un mero rifiuto e non deve essere tenuta in considerazione. Si conferma che il ribasso unico percentuale deve essere applicato all’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, come precisato nel Modulo Offerta Economica allegato al Bando di gara, nonché alla stessa pag. 37 del Disciplinare di gara in due diverse sezioni: al punto 3 e nella Legenda sotto la formula per l’applicazione del punteggio economico.

**Q13** Si richiede un ulteriore chiarimento sulla risposta al quesito Q5 lettera a con riferimento a quanto previsto sub criterio b1) a pag. 4 nell’ Allegato F-Relazione Tecnica, tenuto conto che nella compilazione del modello excel F3 non risultano presenti formule che attribuiscono punteggi differenziati se la data, che viene inserita nella colonna "**data di prima immatricolazione o data di acquisto prevista**", sia precedente o successiva al 30 giugno si richiede:

- a. se sarà la commissione di gara a verificare la presenza di date successive al 30 giugno di ciascun anno e a disapplicare in autonomia il punteggio erroneamente generato dal modello F3 per assenza delle formule che lo rendano automaticamente conforme al chiarimento;
- b. se, come previsto sub criterio b1) a pag. 25 del Disciplinare, la mancata compilazione del modulo "Allegato F3 - Mezzi Minimi e Piano Emissioni" comporterà l'attribuzione di punteggio pari a zero, si chiede se l'errata compilazione comporterà penalità nell'attribuzione del punteggio e in caso di risposta affermativa, di quale entità.

**R13** Si precisa quanto segue:

Richiamando la necessità dell’operatore di compilare correttamente l’allegato rispettando quanto indicato nei chiarimenti, sarà la Commissione a procedere ad eventuali rimodulazioni del risultato e alla conseguente attribuzione del punteggio. Pertanto un’eventuale errata compilazione non comporterà automaticamente un’attribuzione di punteggio pari a 0, né penalità, non previste dal Disciplinare di gara.

**Q14** Si richiede un ulteriore chiarimento sulla risposta al quesito Q6:

- a. se si conferma che gli oneri di conferimento del rifiuto nell’impianto alternativo sono a carico della Stazione Appaltante;
- b. se si conferma che copia dell’accordo debba essere necessariamente inserita nella documentazione di gara.

**R14** Si precisa quanto segue:

- a. gli oneri di conferimento sono a carico dell’Appaltatore
- b. si conferma.

**Q15** Per quanto concerne la risposta al quesito Q7, lettera a:

- a. qualora il concorrente intenda mettere a disposizione dei mezzi nuovi - ad esempio dal terzo anno di attività-non risulta verosimile che esso possa disporre, alla data di presentazione dell’offerta, di titoli di disponibilità futuribili, quali contratti di noleggio e simili;

- b. non potrà inoltre il concorrente conoscere e, pertanto, indicare, numeri di targa e matricole di telaio di mezzi che non sono magari ancora stati costruiti;
- c. in questo senso si chiede di esplicitare se sia sufficiente la mera indicazione della “data di acquisto prevista” nell’allegato F3 o se venga richiesta ulteriore e particolare documentazione a supporto.

R15 si precisa quanto segue:

- a. Con l’autodichiarazione il fornitore si impegna a rispettare le tempistiche derivanti dal proprio piano di investimento pluriennale della flotta. Qualora tali impegni non vengano rispettati, come alla R7d, verranno applicate le penali previste in CSA (ART.10.2 del CSA). La fornitura dei contratti di noleggio e simili è indispensabile per i mezzi di immediato impiego nel contratto mentre per quelli del piano di investimento non è tassativa.
- b. Si conferma che tale informazione non dovrà/potrà essere indicata. Si ricorda tuttavia quanto sopra indicato relativamente all’impegno del fornitore al rispetto del piano proposto, che costituirà un vincolo contrattuale minimo.
- c. Si conferma con i limiti di quanto sopra indicato

Q16 Per quanto concerne la risposta al quesito Q7, lettera f, si riformula il quesito con un esempio: si ponga il caso che un concorrente dichiari di voler inserire una spazzatrice elettrica nel terzo anno di attività indicando come “*data di acquisto prevista*” (da intendersi come “*data di messa in servizio prevista*”) il 30/05/2025, il foglio elettronico attribuisce automaticamente il massimo punteggio al concorrente (1) equiparando la data di acquisto a quella di immatricolazione. In caso di aggiudicazione, nulla vieterebbe però al concorrente di inserire nell’operatività, rispettando le tempistiche indicate, un mezzo usato con le caratteristiche di vetustà ammesse nel C.S.A. (7 anni) conservando al contempo la veridicità nelle dichiarazioni; si è sottoscritto infatti l’impegno di messa a disposizione nell’appalto di un particolare mezzo elettrico entro una data, non le caratteristiche di vetustà dello stesso. Proprio al fine di scongiurare simili ipotesi, si chiede di precisare che l’indicazione *pro futuro*, in assenza di riferimenti di targa ed immatricolazione, possa riguardare solamente mezzi nuovi o comunque immatricolati dopo il 01/09/2021.

R16 Si precisa che la data di riferimento per il calcolo è la DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE (che potenzialmente corrisponde a quella di acquisto esclusivamente per mezzi nuovi non già in servizio). A titolo di esempio una spazzatrice media a benzina immatricolata al 30/11/23 ma messa in esercizio al terzo anno di contratto riceverà un punteggio di 0,20 punti. Mentre una spazzatrice a benzina immatricolata al 30/11/2016 e messa in servizio nel medesimo terzo anno di contratto riceverà un punteggio di solo 0.02 punti.

**Q17** Relativamente al sottocriterio b1 “Livelli di emissioni inquinanti dei mezzi minimi” (punti 15) e relativo Allegato F3, ravvisato che l’evoluzione temporale viene tenuta in conto con la tabella di data di prima Immatricolazione che attribuisce punteggi a scalare, non facendo alcuna eccezione neppure per i veicoli elettrici (come anche evidenziato dalla risposta al Quesito 5) si chiede come mai nella compilazione automatica dell’Allegato F3 il punteggio legato alla data di prima immatricolazione non cambi nel corso dei quattro anni di appalto, con ciò denotando che i veicoli nel corso dell’appalto non invecchiano, per cui, ad esempio, un veicolo immatricolato dopo il 01/09/2021 resta sempre con coefficiente 1,00, mentre, per tener conto del passare degli anni nel corso dell’appalto, dovrebbe scalare via via ai coefficienti inferiori, e con ciò mettendolo su un piano di parità con un veicolo acquistato, ad esempio, nel primo anno di appalto, ma non in dotazione al momento della presentazione dell’offerta, e con data di prima immatricolazione successiva al 01/09/2023 [che di fatto è di due anni più giovane].

**R17** Come correttamente osservato, il sottocriterio b1 non tiene conto dell’invecchiamento della flotta nel corso dell’appalto, vale a dire che il coefficiente X non decade nel corso degli anni di appalto nei quali un mezzo viene messo a disposizione: nell’ambito del subcriterio b1, si è scelto infatti di considerare come se tutti i diversi mezzi minimi messi a disposizione dall’Operatore Economico subissero lo stesso invecchiamento, di fatto non introducendo alcuna differenza tra gli stessi.

**Q18** Relativamente al sottocriterio c1 “Trend tasso infortunistico applicato nell’ultimo triennio” si osserva che:

Nel calcolo dei punteggi si fa riferimento agli anni di riferimento 2019/2020/2021. All’interno del sistema di calcolo si stabilisce che va calcolata la seguente grandezza:

$\Delta^*_i$  = Scarto percentuale stimato secondo il metodo di regressione lineare ai minimi quadrati nel primo anno di riferimento per il concorrente in esame.

Nel caso di un concorrente che abbia a disposizione uno storico completo sui tre anni di riferimento, la formula per il calcolo del  $\Delta^*_i$  è la seguente:

$$\Delta^*_i = \frac{5 \times \Delta_{i1} + 2 \times \Delta_{i2} - \Delta_{i3}}{6}$$

Dalla successiva affermazione

Invece, nel caso di un concorrente che disponga soltanto di uno storico di due anni, si adatterà la seguente formulazione semplificata:

$$\Delta^*_i = \Delta_{i1}$$

Si deve dedurre che  $\Delta_{i1}$  non può che essere il 2021, e che quindi  $\Delta_{i2}$  sia il 2020 e  $\Delta_{i3}$  sia il 2019, cioè che gli anni di riferimento vadano presi come 2021 anno 1, 2020 anno 2 e 2019 anno 3.

In tal modo anche la formula basata sul metodo della regressione lineare ai minimi quadrati riporta al primo anno di riferimento inteso come 2021.

Si chiede conferma di quanto sopra.

Va rilevato che nel successivo calcolo:



$\Delta\Delta_i$  = Differenza tra i valori dello scarto percentuale nell'ultimo e nel primo anno di riferimento

Nel caso di un concorrente che abbia a disposizione uno storico completo sui tre anni di riferimento, la formula per il calcolo del  $\Delta\Delta_i$  è la seguente:

$$\Delta\Delta_i = \Delta_{i3} - \Delta_{i1}$$

Invece, nel caso di un concorrente che disponga soltanto di uno storico di due anni, si adatterà la seguente formulazione semplificata:

$$\Delta\Delta_i = \Delta_{i2} - \Delta_{i1}$$

la differenza tra i valori dello scarto percentuale tra l'ultimo [2019] ed il primo [2021] anno di riferimento, valida anche nel caso un concorrente abbia uno storico di due anni [2020] e [2021] è coerente con quanto affermato sopra.

In tal caso, però, nell'attribuzione del punteggio  $K^B$  c1,

$$K^B_{c1} = \frac{\text{Differenza tra il valore massimo della differenza tra i valori di scarto percentuale all'ultimo e al primo anno rilevato tra le diverse concorrenti } (\Delta\Delta_{\max}) \text{ e il corrispondente valore per il concorrente in esame } (\Delta\Delta_i)}{\text{Differenza tra il valore massimo della differenza tra i valori di scarto percentuale all'ultimo e al primo anno rilevato tra le diverse concorrenti } (\Delta\Delta_{\max}) \text{ e il corrispondente valore minimo } (\Delta\Delta_{\min})}$$

il concorrente che abbia migliorato più degli altri il proprio scarto percentuale tra il passato ed il presente, si ritrova penalizzato, anziché premiato. Si chiede un chiarimento al riguardo.

**R18: Si forniscono i seguenti chiarimenti nell'attribuzione delle annualità:**

- Nella prima formula il dato  $\Delta_{i1}$  è riferito al “primo anno disponibile del triennio precedente” quindi il 2019, ne consegue che il  $\Delta_{i2}$  è riferito al 2020 e il  $\Delta_{i3}$  al 2021
- Per il primo anno di riferimento si fa quindi riferimento al “primo anno disponibile del triennio precedente” quindi il 2019
- Qualora lo storico sia inferiore ai 3 anni il dato  $\Delta_{i1}$  è riferito ai “primo anno disponibile”. Nel caso di specie riferito ad uno storico di soli 2 anni il valore di riferimento sarà quindi il 2020
- Nell'attribuzione del punteggio  $K^B$ c1 le indicazioni di cui ai punti precedenti portano alla corretta attribuzione del punteggio e del criterio premiante.

**Responsabile Acquisti Appalti e Logistica**

Ing. Maria Mazzurco

(Originale firmato digitalmente)